



COMUNE DI SENORBÌ
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15/09/1995.

S O M M A R I O

C A P O I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Occupazioni permanenti o temporanee
- Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 5 Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 8 Decadenza della concessione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Rinnovo della concessione
- Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O I I

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - Criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Norme finali
- Art. 23 Entrata in vigore

C A P O I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione dell'intera tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi e aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- Le generalità e il domicilio del richiedente;
- Il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- La descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nel termine di trenta giorni.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto della concessione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni dieci.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il

terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha la facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti dal regolamento o della concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 10
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale disposizione di legge, in caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche l'autorita' comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O I I
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

Art. 12
Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblica, come sopra definito, con esclusione dei balconi verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o del demanio statale.

Art. 13
Graduazione della tassa.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

- 1) Strade Statali;
 - Via Carlo sanna;
 - Viale Piemonte;
 - Via Sicilia;
 - Piazza Italia;
 - Piazza S. Antonio;
 - Piazza S. Barbara;
 - Piazza Kennedy;
 - Piazza Caduti sul lavoro;
- 2) Strade Provinciali:
 - Via Sardegna;

- Via Roma;
 - Piazza Merdianu;

 - Via Provinciale (Sisini);
 - Via Nazionale (Arixi);
- Strade ed aree pubbliche di 2^a categoria:
- Tutto il territorio all'esterno della categoria 1^a _

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del [D.Lgs. 507/1993](#), se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento sino a 100 mq., del venticinque per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del dieci per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata – criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe

- 1) Le tariffe, per gli anni successivi al 1996, sono adottate dalla G.M. entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva.
- 2) Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del [D. Lgs. 507/93](#).
- 3) Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e della tassazione riferite alla 1^ categoria ed articolati ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria cento per cento;
 - Seconda categoria settanta per cento;

Art. 17

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria e' ridotta al 40 per cento;

Art. 18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la cui denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il

versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del [D. Lgs. 507/1993](#) e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento ed al dieci per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 21
Abrogazioni

Sono abrogati tutti gli atti precedenti nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 22
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs 05.11.1993 n. 507 e successive modificazioni contenute nel D. Lgs. del 28.12.1993 n. 566.

Art. 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, munito degli estremi del provvedimento in esame da parte del Comitato Regionale di Controllo.

IL SINDACO
F.to Conti

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Orofino